



# **Universitätsbibliothek Paderborn**

## **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Constitvzione del Santiss. in Christo Padre e Signor nostro, Clemente per prouidentia diuina Papa Ottauo. Per la quale si prohibisce alli Regolari dell vno & l'altro sesso il fare presenti.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

**C O N S T I T U T I O N E**  
del Santiss. in Christo Padre e  
Signor nostro, Clemente per  
prudentia diuina  
Papa Ottavio.

Per la quale si prohibisce alli Regolari  
dell' uno & l'altro sesso il  
fare presenti.

**T**'Ante utilità apportano in ogni tempo alla Chiesa di Dio le religiose Cogregationi instituite da huomini di manifesta santità per istinto dello Spirto Santo, che li Romani Pontefici nostri predecessori hanno con molta ragione sempre usata gran diligenza per conseruarle & instaurarle. Perche essendo tale la conditione & natura dellecole humane, che anco quelle cose che ottimamente furono fondate & instituite, parte per l'imbecillità & inclinatione al male degli huomini, parte per l'astutia del Demônio, a poco a poco manchino, & se non si sostentano con una vigilante cura, vadino di mal in peggior; per tanto la vigilanza de Sommi Pontefici grandemente s'è astaticata, acciò la disciplina de gli ordini de Regolari, o di già corrotta si restituisse al pristino stato, ouero confermata, consalutar i concstitutioni restasse intera & salua. Pietro a quelli vestigij desideriamonoi per l'obligo dell'istesso officio di caminare, & d'imitare quanto potiamo con l'aiuto della diuina gratia la loro Pastorale solecitudine.

Onde procurando di fare, che non nascano gravi dâni e mali dalli donatiui, i quali spesse volte si fanno del patrimonio di Christo, anco sotto specie di bene, da molti professori della vita religiosa, a quali si voglia huomini, per qual si voglia causa.

Con questa nostra Constitutione, la qual debbia perpetuamente durare, in ogni modo prohibiamo a tutte & ciascuna persona regolare dell' uno & l'altro sesso, di qual si voglia ordine de Mendicanti, o non Mendicanti, quali per indulto Apostolico possedono o non possedono beni immobili, & certe entrate,

o di qual si voglia Congregatione, Compagnia, & Instituto (non però di militia) qual si voglia donatiuo, o mandata de presenti: sotto la qual prohibitione vogliamo esse compresi tutti & ciascuno, Capitolo, Conuento, Cogregatione, sì de Conuentuali Monasterij, Priorati, Prepositure, Precettorie, Case, & Inoghi, come li Capitoli Provinciali o Generali di qual si voglia Provincia, ouero della Società, o Instituto di tutto l'Ordine, & li Camerarij, Commissarij, & ogni Officiale, & particolari persone delli detti Monasterij, o Compagnie, ancora li stessi Superiori di qual si voglia dignità di tal Ordine, Congregatione, & Compagnie, anco li Generali, Provinciali, Maestri, Ministri, & in qual si voglia modo Prefetti, & ancora gli Abbatij, Priori, Preuosti, Precettori, anco Guardiani maggiori, Ministri, Rettori di ciascun Conuento, Monasterio, Priorato, Prepositura, Precettoria, Casa, & luogo, & Abbadesse, Prioresse, & cō qual si voglia altro titolo Presidenti, deputati in vita, o a tempo, dell' uno & l'altro sesso, tanto soggette alli stessi Regolari, quanto a quelli che sono soggetti alli Ordinarij de luoghi, o a qual si voglia altri Superiori; di maniera tale, che mai alcuno di quelli o quelle, direttamente, o indirettamente, palefamente, ouero occultamente, così a nome commune, come particolare & proprio, anco sotto qual si voglia pretello di Statuto, Consuetudine, o più veramente corruttela, & altro pretesto, o per altra cagione, possa tentare cosa alcuna di tale, se prima maturemente considerata la cosa, con consenso ynanime di tutti, & con permissione de Superiori, non sarà approuata la cauâ del Capitolo generale, o in altra generale Congregatione.

E questo così assolutamente & generalmente s'intenda prohito, che nè anco sia ecito donare cosa alcunz, così de i frutti, redditii, entrate, collette, o contributioni, ouero oblationi, & limosine, ouero suffidij certi, o incerti, ordinarij, extraordiuarij, della mensa, o mensa communie, ouer di qual si voglia fabrica, o Sacristia, li beni de quali cōma-

Ecc nemente

nemente come sopra s'amministrano; & de quali se ne deuano render li conti, come ancora de i danari in qual si voglia modo acquistati dalli particolari, i quali s'hanno da mettere in communne; Nè anco se fosse per via di volontaria contributione si mettano in communne, nè se forsi priuatamente & nominatamente, & fossero date a qual si voglia religioso da suoi Superiori, ouero da propri parenti, famigliari, amici, beneuoli, & da pij Christiani, anco con pretesto de limosina, & charità, & di quella propria persona, o in qual si voglia modo acquistate da qual si voglia religioso al suo Monasterio, Casa, o luogo, o per li Superiori conceſſe, acciò ne disponga à suo piacere; ecetto li doni esculenti, o poculeti di poco momento, ouero altri leggieri, appartenenti à diuotione, o religione; quali s'habbiano da dare solamente a nome communne, nō mai à nome particolare, doue parerà al Superiore, di consenso del Cōuento; Ma ancora il mandare di questa sorte de doni dichiariamo prohibito alli stessi particolari religiosi dell'uno & l'altro sesso, non solamente per se, ma ancora per altri, così direttamente, come indirettamente.

Nè alcuno possa iscularsi da questa general prohibitione, ancora c'habbia mandati li presenti à persona laica, o Ecclesiastica, di qual si voglia stato, grado, dignità, ordine, o condizione, & constituito in qual si voglia dignità, non solamente mondana, & Ducale, Regia, Imperiale; ma ancora Ecclesiastica, Pontificale, & altra maggiore; anco di Cardinalato della Santa Romana Chiesa, anco al proprio Ordinario del luogo, ancora per causa & occasione di benedictione, o ricuccimento dell'habito Regolare, Tonsura, o Professione di Monache, così suddite, aſſe, come non suddite, ouero ancora all'istesso Protettore, Viceprotettore Generale, o Prouinciale dell'Ordine, o Congregatione, o à Superiore di qual si voglia Monasterio, Priorato, Casa, o qual si voglia altro luogo Regolare, o à constituito in qual si voglia altro officio, maneggio, o dignità, o ancora à qual si voglia semplice &

particolare Religioso; di modo che (per leuare, che tifati da vna pessima ambitione l'uno non cerchi la gratia & beneuolentia dell'altro, per ottener nella sua Religione gradi, & dignità) anco fra li stessi religiosi sia prohibito il farſi presenti, ſe non di coſe minime, & di queſte ſi habbia expreſſa licenza in ſcritto dal Superiore.

In oltre vietamo, che mai ſia lecito alli ſteſſi Regolari ſpendere in qual si voglia modo danari in honore di alcuno, anco Benefattore, o Protettore, o Ordinario, anco in occaſione di paſſaggio, o prima entrata, ouero per memoria de riceuuti beneficij, & reſtificatione di gratitudine, o per riceuer le predotte perſone in qual si voglia dignità conſtituita honoratamente, lautamente, & copioſamente, o per qual si voglia coniuto dandarli a quelli, o a qualunche altro, in qual si voglia occaſione, o cauſa; ouero per dare mangiamenți, o beuimenti, à qual si voglia perſona, cosa dell'iftello Ordine, Congregatione, Mdaſterio, o Casa, o Luogo, come ſon alqueri, ouero per far ſpettacoli, anco pij, dentro, ouero fuori delle Chieſe Monasterij, & Caſe ſacre, ouero pie, in tutti li luoghi pubblici o priuati, ſacri o profani, doue anco ſ'epongano a i popoli la vita del Santi & Sante, o fatti pii, anco in memoria della paſſione di N. S. ouero che appartenango in altra maniera nelle ſodette, o in qual si vogliano coſe ſuperflue, a pompa, & oſtentatione, o à dilettuone, o guadagno de pochi, & commoſità priuate; purche queſte ipere non ſi facciano da douero per culto diuino, & per ſoccorrere a i veri biſogni de poueri di Christo, ſervato in queſto Ordine della eliarietà, & hauitor, riguardo alla neceſſità di confeſſio, & consenso de Superiori, ouero altramente nelle cofe deute, & non prohibite per il Capitolo Generale, o Prouinciale, o che non ecedano la taſſa preſcritta di quel luogo. Dichiarendo nondimeno, che per queſte noſtre Iettere non ſi minuſca, o prohiba l'Hospitalità dalla doſtrina Apofolica, & ſpettai Canoni rati ommandati, moſſime verso li poteri, & peregrini; Anzi ſe qualch'entrate dalla Foundatione,

datione, ouer l'Instituto, o Consuetudine d'alcuni Monasterij; Ordini, o simili luoghi Regolari, ouero dalla volontà de Testatori, o Donatori, o in qual si voglia altro modo siano state applicate, o donate a questo fine, dowersi in ogni modo (come conviene) integramente spendere nell'i piij vii di simil hospitaj, & massime nelli Monasterij, o luoghi desetti, & più lontani dalle case de laici, dove nondimeno primieramente s'hbia occhio a' poueri, & realmente bisognosi, tunc ibi iustitiae illorum regi. Et se occorrerà in occasione di passaggio, ouero altrimenti, per causa di diuotio, o necessità, andare a questi luoghi alcuni più ricchi, certo che faria cōueniente, che s'accortentassero del Rifettorio, Tauola, & portione comune alli Religiosi, nè in alcuna maniera fossero differenti da quelli; nondimeno li Regolari onniamente nel riceuere questi Hospiti più potenti così si portino, che in essi riempia la singularità, & puerità religiosa.

Con la medesima ragione strettamente prohibiamo, che nessuno de i sodetti, in altra maniera di quello s'è detto di sopra, laico, o ecclesiastico, secolare, o regolare, di qual si voglia onore, preeminentia, nobiltà, eccellenzia, ancora Cardinale della S. R. Chiesa, anco Protettore, Viceprotettore, Ordinario del luogo, Prelato, Generale, Provinciale, o Superiore di qual si voglia Monasterio, casa, & luogo, & li parenti, e famigliari delli sodetti, & Ministri dell'uno & l'altro sesso riceuano cosa alcuna contro a questa proibitione di sopra espressa. E se riceveranno qualche cosa, o da qualche particolare Religioso, o da qual si voglia Superiore, Generale Provinciale, o qualunque altro Officiale, o dal Conuento, Capitulo, Congregazione, ouero da tutto l'Ordine, & Religione; questa stessa cosa che haueranno riceuita, non sij sua, ma subito senz'altro aviso del Giudice, decreto, sentenza, o dichiaratione, siano tenuti nell'uno & nell'altro foro alla restituzione, di maniera che nè anco possano essere assoluti nel foro della coscienza, se non dopo realmente fatta la restituzione.

E questa restituzione vogliamo che si

faccia, non priuatamente a quel Religioso qual ha donato, ma a quel Monasterio, casa, o altro luogo, de i cui beni s'è fatto il donatiuo; & se non s'è fatto il Presente de i beni di quel luogo, nel quale quel Religioso che donò, fece la professione, ouero se fosse fatto a nome di tutto il Capitulo, Conuento, o Congregatione, o di tutto l'Ordine, ouero Religione; parimente si restituiscano li riceuuti presenti alla Mensa, o Massa communie, a nome della quale faranno stati donati; di modo tale, che nè colui che ha donato, nè il Conuento, Capitulo, Congregatione, Ordine, o Religione, alla quale si deve restituire, possa rilasciare detta restituzione, & vn'altra volta donare, o liberare quello che riceuè dall'obligo di restituire, o dargli licenza che possa distribuirlo a poueri.

E se qualch'uno de i sodetti Regolari dell'uno & l'altro sesso, di qual si voglia grado, ordine, dignità di qualunque luogo, insieme con gli altri, o separatamente, transgredirà queste nostre prohibitions, statuti, ordinations, commandamenti, precetti; Ordiniamo che subito sia priuato d'ogni dignità, grado, carico, & officio da lui ottenuto, & sia per sempre incapace & inhabile a poter ottenere simili, o altri gradi, & perpetuamente sia tenuto infame, & ignominioso; & oltre di ciò di subito incorra nella priuatione della voce attina, & passua senza altro decreto, o ministerio del Superiore; & oltre a queste pene, si debbia in oltre procedere, & fare inquisitione contra a questo tale, come reo di furto, & simonia, così per via di denuncia, accusa, o querela, come per officio, & castigare come merita.

Restando nondimeno nel suo vigore le altre pene giuridicamente statuite, & per altre Constitutioni Apostoliche, ouero per li propri statuti, o consuetudine di qual si voglia Ordine, Congregatione, Monasterio, Casa, o luogo forsi stabilis, o comminate contro alle persone, che cōmettono qual si voglia delle cose sodette.

Per tanto cōmandiamo per questi seriti Apostolici a tutti & ciascuni Ordini de luoghi moderni, & che in tempo faranno, & a suoi Vicarij, & Officiali, &

Ecc 2 infie-

insieme a Superiori di ciascun'Ordine, Priorati, Monasterij, & Case; anco ai Generali, ouero Provinciali, & ad altri, a quali tocca, che tutti & ciascuno d'essi, quanto a loro appartiene, procurino con ogni studio, diligenza, autorità, & vigilanza, che s'osserui con ogni fermezza, & inuiolabilmente la presente Constitutione, & si puniscano con pene condigne alli inobedienti, & transgressori, reprimendo li stessi inobedienti contradicenti, quali si vogliano, & rebelli, con rimedi opportuni di ragione, & di fatto, posponendo ogni appellatione, chiamando anco se farà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Non ostante le constitutioni, ordinazioni Apostoliche, &c.

Et vogliamo che queste lettere si pubblichino; &c. & che s'inferisca la copia, o cōpēdio d'esse nel libri di qual s'voglia no Statuti de predetti Monasterij, Prio-

rati, Collegij, Case, Ordini, & Congregations, sottoscritte da gli Ordinarij de luoghi, in quanto tocca alle Monache; i quali perciò quanto prima l'habbiano da fare tradurre in volgare, ò nel linguaggio di qual si voglia paese, & almeno si legga vna volta l'anno consulto & intelligibil voce, in Capitolo, o Congregatione di ciaschedun de quelli; & nien tedimeno che le presenti lettere oblighino, & leghino, come se a ciascheduno personalmente fossero state intamate, & per quelli giurati; di qua dāmētē dopo sessanta giorni, & di là dāmōtē dōpō quattro mesi, dal di della publicazione, come sopra, fatta nella Corte Rom. Et che s'habbia quella fede in giudicio, & fuori, in ogni luogo, &c. Dat. in Roma nel Monte Quirinale, l'Anno dell'Incarnatione del Signore 1594. alli 19. Giugno. L'Anno Terzo del Nostro Pontificato.

## INSTITUTIONES AD VNIVERSVM SEMINARII REGIMEN PERTINENTES,

Ab Illustrissimo & Reuerendissimo D. D. Carolo S. Praxedis  
Cardinali, Archiepiscopo Mediolani confectæ.

*Carolus S. R. E. Cardinalis Archiepiscopus Mediolani.*

scff. 13. dec.  
de refor. e.  
xx.



VM ad Cleri disciplinam in singulis Ecclesijs propagandam, Seminariorū institutio maximè utilis sit, ac necessaria; illud à sancta Synodo Tridentina factum iter decretum est, ut Episcopi non solum locū, vbi collegiatim certus adolescentū numerus constitutatur diligent, ac census redditusq; ad eosum sustentationē necessarios præficiat; verū etiā certas recte pieq; viuendi formulas, ceteraque oīa præscribant, quæ iudicauerint pertinere ad rectā eorū administrationē. Horū alterū diuino auxilio, & Apostolice sedis auctoritate suffragate executi sumus, cum Seminariū certo urbis loco,

aliaq; nonnulla in eadē Ciuitate ac Diœcesi, certis assignatis redditibus creixerimus. Nunc verò iā pluribus ab hinc annis ab eiusdem Seminarij erectione, cū eis obseruerimus, que ad rectā illius administrationē spectat; vi sumus est nobis, certas regiminis viteq; institutiones ac regulas præscribere, vt secundo nostro Concilio Provinciali sancitum est. Hoc enim nō minoris fieri debet, quam eius erexitio, atq; institutio.

Et quoniam quæ ad uniuersum Seminarij regimē pertinet, tribus partibus continetur; quarū vna generatim ea cōpletetur, quæ cōmunē administrationē attingunt; alia quæ ad officiales sigillatim spectat; postrema constitutiones & regulas ad Clericos pertinentes: idcirco de harum unaquaq; separatim agendum est.

*Illud*